

	COMUNE DI CORBOLA PROVINCIA DI ROVIGO	
Comune del Parco Regionale Veneto Delta del Po		
45015 – CORBOLA – P.zza Martiri 107 Codice Fiscale 81000290296	Tel. 0426/45450 - Telefax 0426/953112 Partita IVA 00196450290	
<i>e- mail: info@comune.corbola.ro.it</i>		

CAPITOLATO SPECIALE SERVIZIO PULIZIE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di Pulizia dei seguenti edifici pubblici:
A – SEDE COMUNALE – P.zza Martiri - dislocata su n. 3 piani (vedasi planimetria)

B – SEDE DESTINATA AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI (BIBLIOTECA E LOCALI LATO NORD) – P.zza Martiri - dislocata su n. 2 piani (vedasi planimetria)

Art. 2 - Descrizione e svolgimento del servizio

Il servizio dovrà essere svolto dall'Impresa con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante l'organizzazione dell'appaltatore ed a suo rischio.

Al fine di garantire un servizio di qualità, la pulizia dovrà essere eseguita con obbligo di utilizzo di idonee attrezzature meccaniche (aspirapolveri).

Le pulizie dovranno essere effettuate nei **giorni di martedì' – giovedì e sabato nella sede municipale e nel giorno di venerdì' nell'edificio polifunzionale (biblioteca e locali lato nord), salvo diversa programmazione settimanale che potrà essere comunicata dall'amministrazione comunale con congruo preavviso.**

La cooperativa sociale si impegna a fornire le prestazioni con le modalità definite nel **progetto allegato alla presente quale parte integrante della stessa**, garantendo l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate in esso definite.

Art. 3 -Caratteristiche degli interventi.

L'Impresa ha l'obbligo di provvedere alle prestazioni riportate nel presente capitolato e di seguito suddivise in:

- Pulizie ordinarie;
- Pulizie straordinarie o a chiamata.

Art. 4 - Pulizie ordinarie

Sono interventi di carattere continuativo e ripetitivo e di seguito elencati:

A) Pulizia Giornaliera:

- 1) Spazzatura, aspiratura e relativo lavaggio con sostanze igienizzanti dei pavimenti di tutti i locali, ingressi, scale e corridoi;
- 2) Spolveratura a umido con impiego di sostanze detergenti e disinfettanti di tavoli, scrivanie, armadietti, scaffali, sedie e poltrone e tutto quanto faccia parte dell'arredamento dei vari ambienti;
- 3) Svuotatura dei cestini portacarta e portarifiuti, con collocazione dei rifiuti stessi in sacchi per la raccolta differenziata distribuiti dalla ditta appaltatrice della raccolta rsu, da depositare in luoghi esterni e nei giorni appositamente indicati dalla Amministrazione Comunale;
- 4) Lavaggio e disinfezione dei servizi igienici e delle relative apparecchiature con pulizia anche delle pareti lavabili per la eliminazione di macchie di sporco e corpi estranei;
- 5) Spolveratura a umido con impiego di detergenti disinfettanti di maniglie e spalle delle porte segnate da passaggio continuo di più persone, telefoni e tutto quanto è soggetto all'uso comune;

- 6) Lavaggio delle scale con sostanze detergenti disinfettanti ponendo una cura particolare nella pulizia degli angoli e spolveratura a umido del corrimano.
- 7) Spolveratura degli oggetti collocati sui tavoli e scrivanie, comprese macchine calcolatrici, da scrivere e Personal Computer;
- 8) Riordino degli arredi in tutti i locali oggetto del presente appalto;
- 9) Sostituzione di carta asciugamani e carta igienica nelle toilettes dei locali sopraindicati;
- 10) Sostituzione dei sacchi nei cestini portarifiuti;
- 11) Arieggiatura locali con apertura e chiusura finestre.

B) PULIZIE MENSILI :

Dove non espressamente già indicato dovrà tenersi come segue:

Con cadenza mensile, da effettuarsi entro il giorno 30 di ogni mese:

- 1) Pulizia particolare ed approfondita dei pavimenti, dei vetri, sia esterni che interni, delle finestre, porte-finestre, delle porte interne e divisori, dei portoni esterni con l'utilizzo di sostanze disinfettanti ed igienizzanti.

C) PULIZIE TRIMESTRALI

Con cadenza trimestrale a partire dalla data dell'appalto, avvertendo a mezzo lettera i giorni in cui i verranno effettuate:

- 1) Spolveratura dei lampadari, lampade, plafoniere e radiatori e deragnatura delle pareti e dei soffitti;
- 2) Pulitura di infissi e davanzali.

D) PULIZIE ANNUALI

Lavaggio corpi illuminanti

Lavaggio scrivanie, tavoli e sedie

Lavaggio vetrate ed infissi esterni

Lavaggio veneziane frangisole interne (*biblioteca*)

E) SPECIFICAZIONI

I vetri delle finestre, delle porte a vetri, ecc.. nonché davanzali, persiane, avvolgibili e intelaiature delle finestre dovranno essere lavati in modo integrale e con la periodicità sopraindicata usando prodotti atti ad assicurare brillantezza ed asciugati con pelli intrise di sostanze disinfettanti.

Le pulizie di radiatori, lampadari e lampade varie, nonché dei pavimenti che, se richiesto, dovranno essere trattati con cere speciali, con la cadenza sopraindicata, usando prodotti atti ad assicurare lucentezza ed igiene.

La ditta incaricata dovrà altresì provvedere, quotidianamente, al termine del servizio, alla chiusura di porte e finestre e allo spegnimento delle luci in tutti gli edifici di cui al presente articolo. In caso di più di cinque segnalazioni per finestre o porte rimaste aperte o luci rimaste accese durante l'orario di svolgimento delle prestazioni di cui sopra, saranno applicate le penalità previste dal successivo art.19.

Art. 5 - Pulizie straordinarie o a chiamata

Sono interventi imprevedibili a carattere non continuativo da eseguire sia nelle aree previste che in quelle non previste del presente capitolato, in occasioni varie richieste per iscritto dall'Amministrazione Comunale.

L'impresa aggiudicataria si impegna a fornire il servizio di pulizie straordinarie anche con macchinari specifici.

In sede di gara la ditta dovrà presentare la tariffa oraria per tali interventi e si obbliga a tenere fermo il prezzo offerto per tutta la durata del contratto.

I lavori di pulizia straordinaria dovranno essere eseguiti senza interruzioni, salvo diverse disposizioni della Committenza.

Al termine dell'esecuzione delle pulizie de quo, qualora da parte dell'Amministrazione non ci siano state contestazioni sull'esecuzione del servizio, la ditta emetterà la fattura a consuntivo che sarà poi vistata dal Responsabile del servizio.

Art. 6 - Orario di svolgimento del servizio

Il servizio in oggetto dovrà svolgersi tutti i giorni indicati al precedente art. 2. dopo le ore 13,30.

L'orario potrà essere articolato a seconda delle disposizioni che verranno impartite dai responsabili degli Uffici e dei Servizi interessati.

ART. 7.

DURATA DELLA CONVENZIONE

1. L'appalto avrà la durata di tre anni, con decorrenza dalla stipula della convenzione o dal verbale di consegna del servizio, se anteriore alla stipula.
2. Il servizio è affidato mediante convenzionamento diretto a norma dell'art. 10 della L.R. VENETO N. 23 del 3/11/2006
3. E' vietato il rinnovo tacito della convenzione . I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.

ART. 8.

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. L'importo di appalto triennale sarà quello previsto dalla relativa convenzione e derivante dall'importo offerto ed aggiudicato in sede di gara, oltre ad IVA nella misura di legge.
2. Il prezzo fissato e posto a base della gara è pari a € 30.000,00 (Euro trentamila/00) IVA esclusa, per la durata triennale della convenzione.
3. Tale importo compenserà la Ditta appaltatrice di tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione dei servizi appaltati, nessuno escluso ed eccettuato.
4. Il prezzo si intende fisso ed immutabile per tutta la durata della convenzione.

ART.9.

MATERIALI D'USO E ATTREZZATURE

1. La cooperativa aggiudicataria, nell'espletamento del servizio, dovrà impiegare attrezzature e macchine in propria disponibilità. L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.
2. L'attrezzatura necessaria (scope, macchine lava/asciuga, attrezzature aspiranti e/o soffianti, sacchi neri, ecc.) è a carico della cooperativa.
3. La Cooperativa descriverà il tipo ed il numero delle attrezzature idonee all'espletamento del servizio nonché il numero delle persone e delle ore necessarie allo svolgimento del servizio stesso.
4. Tale documentazione tecnica presentata in sede di gara ed eventualmente successivamente integrata su richiesta dell'Amministrazione costituirà parte integrante del Contratto d'affidamento del servizio.
5. Tutte le macchine dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 17/2010. La cooperativa sarà responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati. L'Amministrazione non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature.
6. A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dalla cooperativa per il servizio dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno della cooperativa stessa.

ART. 10

PERIODO DI PROVA

1. La cooperativa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di sei mesi. Qualora durante tale periodo l'esecuzione della prestazione non rispondesse alle norme previste dal presente capitolato e previa contestazione scritta del disservizio durante il periodo di prova l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed aggiudicare il servizio alla ditta che segue in graduatoria, ove l'offerta sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione stessa.

ART. 11.

RESPONSABILE OPERATIVO

1. È fatto obbligo alla cooperativa di nominare un responsabile del servizio avente i requisiti.
2. Il responsabile operativo avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente al servizio di pulizia, altra prestazione prevista dal presente capitolato speciale d'appalto. Dovrà essere sempre reperibile dalla stazione appaltante nelle fasce orarie di espletamento del servizio (compresi gli interventi di di pulizia straordinaria e gli interventi speciali) e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.

3. Nel caso in cui sorgessero contestazioni il responsabile operativo dovrà recarsi presso la sede municipale entro due giorni per controlli, sopralluoghi congiunti, definizione di eventuali addebiti connessi a disservizi (penali).

ART. 12.

CONTROLLO E VIGILANZA

1. L'Amministrazione provvederà periodicamente, tramite il proprio Responsabile dell'ufficio comunale competente, al controllo ed alla vigilanza sull'inserimento dei soggetti svantaggiati e sulla qualità dei servizi forniti; lo stesso provvederà a verificare il rispetto da parte della cooperativa aggiudicataria di quanto previsto nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, segnalando eventuali inadempienze al supervisore dell'impresa, e eventuali prestazioni di pronto intervento e di servizio straordinario che si rendessero necessarie.

ART. 13.

REQUISITI DELLA COOPERATIVA

1. Il presente appalto è riservato a cooperative sociali ai sensi della L. 381/1991 e della **L.R. N. 23 del 3/11/2006** L'aggiudicatario deve pertanto essere iscritto all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali "Sezione B". È ammessa la partecipazione di Consorzi di cui all'art. 8 della L. 381/1991, che dovranno indicare, pena l'esclusione dalla selezione, le parti del servizio che saranno svolte dalle singole cooperative.

2. L'affidatario si impegna inoltre a comunicare immediatamente all'Amministrazione se la suddetta iscrizione sia revocata per qualsiasi motivo nel periodo di durata del servizio. Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte della cooperativa dei requisiti certificati e/o **dichiarati dalla stessa in sede di manifestazione di interesse.**

ART. 14.

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE

1. La Cooperativa aggiudicataria, entro 30 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, dovrà trasmettere all'Amministrazione appaltante la seguente documentazione:

- elenco nominativi degli addetti impiegati nel servizio (anche del personale impiegato saltuariamente, parzialmente o provvisoriamente nei casi di sostituzione temporanea degli addetti ai lavori), indicando i dati anagrafici di ciascuno, il numero delle ore lavorative (da ora a ora), oltreché la qualifica o livello professionale. L'elenco dovrà essere aggiornato ad ogni variazione del personale;
- posizione assicurativa INAIL e previdenziale INPS;
- elenco del personale di sostegno;
- copia delle polizze assicurative RCT ed RCO;
- DUVRI(Documento unico di Valutazione dei rischi)
- dati anagrafici e recapito telefonico del responsabile al coordinamento del servizio della cooperativa;
- dati anagrafici e recapito telefonico del Responsabile della sicurezza per quanto attiene all'appalto in questione.

ART. 15.

OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ADDETTO

1. Il personale che verrà messo a disposizione dalla cooperativa per l'espletamento del servizio in oggetto, compresi i soci delle cooperative, dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità ed in particolare la cooperativa dovrà predisporre i controlli sanitari richiesti dalla legislazione vigente anche regionale. In tal senso il responsabile del contratto o un suo delegato ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.

2. Il personale che verrà messo a disposizione dalla cooperativa per l'espletamento del servizio in oggetto dovrà essere idoneo a svolgere tali prestazioni e di provata capacità, onestà e moralità. Il personale dovrà inoltre essere dotato di cartellino di riconoscimento e, qualora l'Amministrazione ne faccia richiesta, di apposita divisa.

3. La cooperativa aggiudicataria ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi

nazionali di lavoro delle imprese di pulizia e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

4. I suddetti obblighi vincolano la cooperativa aggiudicataria anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

5. La cooperativa aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

6. **La cooperativa deve certificare, con le modalità di cui al successivo art. 24,** l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di pulizia, qualora applicabile, e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto.

7. Qualora la cooperativa non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, l'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando alla cooperativa un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

8. Qualora la cooperativa non adempia entro il predetto termine l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali.

9. Per tale sospensione o ritardo di pagamento la cooperativa aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento dei danni.

ART. 16.

RISPETTO ACCORDO IN MATERIA DI SALVAGUARDIA OCCUPAZIONE

1. L'Appaltatore subentrante è obbligato all'assunzione del personale impiegato dall'Appaltatore in scadenza e operante prima dell'avvio del presente appalto (passaggio di gestione) nel rispetto di quanto disposto in materia nei contratti collettivi nazionali del settore in cui rientrano i servizi del presente appalto. L'inosservanza di tale obbligo legittima l'Amministrazione aggiudicatrice alla risoluzione immediata del contratto di appalto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimento di danni o di indennizzi. E' fatta salva ogni azione di rivalsa promossa nei confronti dell'Appaltatore dal personale.

ART. 17.

RISPETTO D. Lgs. 81/2008

1. La cooperativa è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 ed in particolare a quanto disposto dall'art. 17 e ss..

2. La cooperativa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

3. La cooperativa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. sopra richiamato.

4. Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del Comune di Corbola assolverà gli adempimenti informativi che risultano per legge a carico dell'Amministrazione.

5. La cooperativa dovrà effettuare la redazione del Documento Unico di valutazione dei Rischi entro 30 giorni dalla avvenuta aggiudicazione definitiva.

ART. 18.

OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

1. Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dovrà essere consapevole dei luoghi in cui è tenuto ad operare.

2. La cooperativa prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto dovrà comunicare all'Amministrazione l'elenco nominativo del personale con esatte generalità e domicilio. Ogni variazione del personale, comprese eventuali sostituzioni, dovrà essere comunicata

all'Amministrazione prima che il personale non compreso nell'elenco già consegnato sia avviato all'espletamento del servizio.

3. L'impresa dovrà essere in grado di dimostrare la presenza dei propri operatori nelle fasce orarie stabilite.
4. Il personale della cooperativa è tenuto anche a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
5. La cooperativa deve incaricare del servizio persone in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza.
6. Il responsabile del servizio interessato potrà, senza obbligo di motivazione alcuna, chiedere alla cooperativa di allontanare dal servizio i propri dipendenti o soci che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro e la cooperativa sarà obbligata a sostituire tale personale.
7. Dovranno essere segnalate tempestivamente all'Ufficio segreteria/ragioneria le eventuali anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio.

ART. 19.

DANNI A PERSONE O COSE

1. L'Amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati durante l'espletamento del servizio ai danni di persone o cose.
2. La cooperativa è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.
3. La cooperativa è tenuta a stipulare, a proprie spese, per tutta la durata dell'appalto, una o più polizze assicurative per ciascuna delle seguenti responsabilità:
 - a) **responsabilità civile verso terzi:** la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i quali l'Appaltatore sia chiamato a rispondere civilmente a terzi. La copertura assicurativa deve essere riferita ai danni causati, nell'esecuzione dell'appalto, a persone (siano esse o no addette ai servizi), cose, animali. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai dipendenti dell'Appaltatore, partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a euro 1.000.000,00 per ogni singolo sinistro;
 - b) **responsabilità civile verso prestatori di lavoro:** la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'Appaltatore, partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non deve essere inferiore a euro 1.000.000,00 per ciascun prestatore di lavoro;
4. La cooperativa è tenuta a consegnare all'Amministrazione aggiudicatrice, al momento della sottoscrizione del contratto o comunque alla sottoscrizione del verbale di consegna del servizio (se anteriore), copia delle suddette polizze assicurative.

ART. 20.

PENALITÀ

1. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile alla cooperativa, nell'esecuzione del servizio si verificano inadempimenti agli obblighi previsti dal contratto, segnalate dal Responsabile del Servizio, queste daranno luogo all'applicazione di una penale pari a:
 - € 100,00 per il mancato rispetto del numero di ore/posizioni lavorative, oltre alla trattenuta dell'aliquota oraria di cui all'offerta economica, rapportata al livello di inquadramento contrattuale per addetto;
 - € 100,00 per ogni mancata esecuzione di ognuno degli interventi ordinari con le modalità esatte indicate in sede di gara;
 - € 200,00 per ogni mancata esecuzione di ognuno degli interventi periodici con le scadenze e modalità indicate dall'aggiudicatario in sede di gara;
 - € 100,00 per ogni variazione della programmazione degli interventi senza l'accordo del personale dei servizi comunali e/o senza la tempestiva comunicazione all'Ufficio tecnico.

3. In caso di non idoneo servizio, dopo il secondo richiamo scritto e dopo aver esperito le procedure di rito, e fatte salve le cause di rescissione del contratto si applicherà a carico dell'impresa una penale di € 500,00 oltre al recupero relativo al contestato servizio.
4. Il mancato invio della documentazione di cui all'art. 14 nei termini temporali ivi indicati comporterà una penale di € 100,00 (cento/00).
5. Le penali di cui ai punti precedenti possono essere aumentate fino al doppio dell'importo, a discrezione del Responsabile del Servizio, in caso di reiterati disservizi riguardanti la stessa zona o per ritardi elevati nell'effettuazione del servizio contestato o in caso di problemi igienico-sanitari causati da tali disservizi, fatta salva ogni altra azione del caso, anche legale.
6. Delle applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate il responsabile del servizio interessato o un suo delegato renderà tempestivamente informata la cooperativa con lettera raccomandata A.R. anticipata via fax.
7. Nessuna comunicazione è dovuta alla cooperativa per le sole detrazioni, non costituenti penali, che siano proporzionali al servizio non svolto in quanto in tal caso è la stessa Impresa che deve provvedere alla fatturazione di un minor corrispettivo.
8. Le penalità a carico della cooperativa saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute operando detrazioni sulle fatture mensili emesse dalla cooperativa.
9. In ogni caso dopo tre ripetute inadempienze contestate con lettera raccomandata AR l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione dell'appalto.

ART. 21.

INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Nel caso di violazione degli obblighi contrattuali, l'amministrazione Comunale potrà risolvere anticipatamente il contratto nei seguenti casi:
 - gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dalla ditta appaltatrice anche a seguito di diffide formali dell'Amministrazione stessa;
 - eliminazione solo parziale delle violazioni contestate oppure violazioni eliminate oltre il termine indicato nella diffida;
 - subappalto globale o parziale del servizio;
 - procedure giudiziarie di liquidazione dell'impresa aggiudicataria;
 - mancato inoltro della documentazione prevista dal presente capitolato;
 - mancato rispetto dei rapporti di impiego del personale svantaggiato nelle misure di legge.

Alla risoluzione anticipata si provvederà come segue:

- l'amministrazione Comunale contesterà le violazioni a mezzo lettera raccomandata A/R e assegnerà un termine per la loro eliminazione.
- la cooperativa aggiudicataria dovrà provvedere a porre in essere, nei termini e nelle modalità della lettera di diffida, le disposizioni impartite dall'Amministrazione;
- trascorso inutilmente il termine indicato nella diffida, la convenzione si intenderà risolta procedendo nei confronti dall'appaltatore alla determinazione dei danni sofferti, incamerando la cauzione e salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

ART. 21.

RECESSO

1. E' riconosciuta al Comune la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione nel caso in cui non abbia interesse alla continuazione del servizio, notificando la disdetta almeno un mese prima, a mezzo Raccomandata A.R., senza che l'Appaltatore abbia altro a pretendere che il corrispettivo dovuto fino alla risoluzione della convenzione
2. L'Appaltatore può recedere dalla convenzione d'appalto, con preavviso minimo di un mese, esclusivamente in caso di impossibilità a proseguire il rapporto per causa di forza maggiore.

ART. 23.

SCIOPERI

1. Qualora nel corso della convenzione si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, la cooperativa provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture.
2. La cooperativa aggiudicataria è tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione, nonché a garantire, qualora richiesto, il servizio di emergenza.

ART. 24.

PAGAMENTI

1. Il canone d'appalto è quello risultante dall'importo dell'offerta economica oggetto di aggiudicazione e sarà corrisposto in rate mensili posticipate.
2. Le fatture saranno pagate dall'Amministrazione aggiudicatrice entro sessanta giorni dalla data di presentazione all'ufficio protocollo dell'Ente Appaltante. Per eventuali ritardi di pagamento, saranno applicati gli interessi moratori ai sensi del D.lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012.
3. Con il canone d'appalto, l'Appaltatore si intende compensato, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, di qualsiasi spesa inerente e conseguente all'esecuzione dei servizi in appalto, senza alcun diritto a nuovi o a maggiori compensi.
4. L'Amministrazione aggiudicatrice potrà non pagare quei servizi che, da indagini e ricerche effettuate dalla stessa Amministrazione aggiudicatrice, risulteranno non eseguiti dall'Appaltatore.
5. L'Amministrazione richiederà, contestualmente alla fattura mensile, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) come previsto dal D.M. del 24 ottobre del 2007.
6. La validità del DURC è legata allo specifico servizio per il quale viene richiesto.
7. L'Amministrazione inoltre, procederà alla richiesta del DURC in via telematica come previsto dal D.M. del 24.10.2007.
8. Nel caso di dipendenti o soci lavoratori qualificati ai sensi della L. 381/1991 quali persone svantaggiate con oneri fiscali a carico dello Stato, occorre comunque ogni volta specificare i soggetti impiegati e la loro particolare condizione contributiva indicando che per gli stessi la cooperativa ha provveduto alla loro regolare registrazione o iscrizione ai fini contributivi.
9. Comunque il pagamento della prestazione sarà sempre condizionato al controllo positivo sulla regolare esecuzione del servizio da parte del Responsabile del presente appalto.

ART. 25.

REVISIONE PREZZI

1. L'eventuale revisione prezzi contrattuali sarà regolata dalla disciplina di cui :
- a) art. 1 comma 511 della Legge n. 208 del 28/12/2015
 - b) art. 106 del D.lgs n. 50/2016

ART. 26.

PRESTAZIONI STRAORDINARIE

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali prestazioni straordinarie.
2. I corrispettivi per prestazioni straordinarie una-tantum richieste dalla Amministrazione verranno analogamente determinati agli stessi patti e condizioni del contratto, di norma secondo un corrispettivo orario aumentato dell'incidenza dei materiali e di quant'altro concorre a formare il prezzo e con le eventuali maggiorazioni previste dai contratti di lavoro per il lavoro straordinario.

ART. 27.

DIVIETO DI SUBAPPALTO

1. È vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

ART. 28.

GARANZIA DI ESECUZIONE

1. La cooperativa è tenuta a prestare una garanzia definitiva nel rispetto di quanto disposto dall'art. 93 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni e dal Bando di gara. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla scadenza della convenzione e solo dopo rilascio di attestazione di avvenuta regolare esecuzione dell'appalto da parte della stazione appaltante.
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. Tale garanzia dovrà restare vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita alla cooperativa soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale, in seguito al regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
4. L'Amministrazione Aggiudicatrice può, comunque, esperire ogni altra azione per il risarcimento dei maggiori danni non coperti dalla predetta garanzia.

ART. 29.**CONTRATTO - SPESE CONTRATTUALI**

1. Tutte le spese inerenti il contratto (bolli, registrazione, etc...), nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della cooperativa

ART. 30.**ESECUZIONE D'UFFICIO**

1. Nel caso di mancata ottemperanza della cooperativa ai propri obblighi, l'Amministrazione aggiudicatrice procede a formale contestazione, chiedendo l'adempimento entro ventiquattro ore.

2. Ove la cooperativa, ricevuta la contestazione, non adempia, l'Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di ordinare l'esecuzione d'ufficio delle attività necessarie per il regolare andamento dell'appalto. In tal caso, l'Amministrazione aggiudicatrice si rivale, per le spese sostenute e per i danni subiti e conseguenti, sulla cooperativa. Il recupero delle somme avviene con trattenute sul primo rateo di pagamento in scadenza e su quelli successivi fino alla completa estinzione del credito dell'Amministrazione aggiudicatrice.

3. E' fatto salvo il diritto di escutere la garanzia definitiva.

4. Sono fate salve le azioni legali esperibili da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice per il risarcimento dei maggiori danni.

ART. 31.**DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. E' vietata la cessione del contratto fuori dei casi previsti dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni o da altre norme di legge in materia di contratti pubblici.

ART. 32.**CONTROVERSIE**

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere, in corso di esecuzione del contratto, vale l'art. 205 e seguenti del D.Lgs n. 50/2016, e le regole in tema di riparto di giurisdizione, con relativa competenza del Foro.

Art. 33 TRACCIABILITA' ED ANTICORRUZIONE

La cooperativa dichiara che al fine di poter ricevere comunicazioni dal Comune il proprio indirizzo di posta elettronica è il seguente: _____

La cooperativa si impegna a:

- non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine del rilascio del provvedimento amministrativo richiesto o al fine di provocare violazione della legge o lo sviamento dell'attività amministrativa dalle finalità fissate dalla legge;

- denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti dei propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;

- comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale.

La cooperativa dichiara inoltre:

- che non sussistono relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del soggetto che sottoscrive la richiesta o stipula il contratto con la pubblica amministrazione e i responsabili dei servizi e i dipendenti dell'amministrazione.

La cooperativa si obbliga inoltre a rispettare tutte le norme previste dalla legge n.136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia" con particolare riguardo alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La cooperativa, consapevole che l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione di quanto di seguito indicato comporta l'applicazione di sanzione amministrativa, si obbliga a comunicare all'Ente (stazione appaltante) gli estremi identificativi dei conti correnti accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. e dedicati - anche in via non esclusiva - alla commessa pubblica relativa al presente appalto, entro sette giorni dalla loro accensione, nello stesso termine si obbliga a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.

La cooperativa si obbliga altresì ad effettuare su detti conti correnti tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, inclusi i pagamenti destinati ai dipendenti, fornitori, ecc .

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1 dell'art. 3 L. 136/2010, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. La stazione appaltante provvederà a verificare che negli eventuali contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subappaltatori sia esplicitamente inserita apposita clausola con la quale tali soggetti assumono esplicitamente gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari.

La cooperativa, consapevole della responsabilità penale, prevista dall'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni false, dichiara che non ricorre per il presente contratto l'ipotesi contemplata dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs n. 165/2001;

detta norma prevede che: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal precedente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Corbola la cooperativa e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati d.p.r. e codice di comportamento.

La cooperativa dichiara di accettare e si impegna ad osservare tutte le prescrizioni e clausole di cui al protocollo di legalità, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 4 del 28/01/2015, che costituisce parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata.

ART. 34.

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia, in quanto applicabili, alle norme vigenti in materia.
2. Dovranno essere tenute presenti, altresì, le clausole relative ai contratti collettivi di lavoro, nonché quanto previsto da ogni fonte normativa in materia di lavoro in quanto applicabile.
3. La semplice partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di cui al presente Capitolato, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei regolamenti e nelle disposizioni di cui sopra.
4. Oltre all'osservanza di tutte le norme richiamate nel presente Capitolato, il contraente avrà l'obbligo di osservare e fare osservare costantemente dal personale addetto tutte le disposizioni di leggi e regolamenti in vigore e che possano essere emanate durante lo svolgimento del servizio, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi attinenza con il servizio in oggetto.